

4°) nei gradi di capitano di corvetta, tenente di vascello e corrispondenti, escluso quello di capitano del C. R. E., si coprirà soltanto la seconda vacanza, la quarta e così di seguito;

5°) nel grado di ufficiale subalterno del C. R. E., si coprirà soltanto la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito, in ciascuna categoria.

Per l'applicazione di queste disposizioni le frazioni di unità saranno considerate come unità intiere in più.

È abrogato il Regio decreto-legge n. 1421, in data 17 luglio 1919, concernente la materia oggetto di questo articolo.

*Art. 6.* — A coprire le vacanze che eventualmente risultassero nell'applicazione del primo ruolo organico di cui al presente decreto-legge saranno chiamati innanzi tutto gli ufficiali che alla data di andata in vigore di esso si trovassero in aspettativa per riduzione di quadri.

Detti ufficiali potranno però ottenere l'aspettativa per motivi speciali, senza assegni, giusta la facoltà concessa con la legge n. 806 in data 18 luglio 1912 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

*Art. 7.* — Ad eccezione dell'articolo 3, le disposizioni della presente legge avendo ottenuto il loro completo effetto, cessano di aver vigore alla data della sua promulgazione.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 29 giugno 1916, n. 837; 26 maggio 1918, n. 782, e 30 giugno 1919, n. 1235, di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 29 giugno 1916, n. 837; 26 maggio 1918, n. 782, e 30 giugno 1919, n. 1235, di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile.

Se ne dia lettura.

**GARIBOTTI, segretario, legge.** (*Vedi Stampato n. 1304-A.*)

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837, col quale, a modifica dell'articolo 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, venne esteso ai comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918, stabilito per i comuni della Basilicata con l'articolo 19 di detta legge, per agevolazioni riguardanti opere di provvista di acqua potabile;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782, col quale venne prorogata al 30 giugno 1919 tanto per i comuni della Basilicata quanto per quelli della Calabria il detto termine del 30 luglio 1918;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235, col quale lo stesso termine venne prorogato al 30 giugno 1920 ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi.

Se ne dia lettura.

**GARIBOTTI, segretario, legge:** (*Vedi Stampato, n. 1306-A.*)

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CASCINO, sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASCINO, sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.** Per evitare una discussione, che potrebbe essere magari